



DELIBERA N. 151/22/CONS

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AGLI UTENTI CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 di “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione della realtà del mercato*” – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi;

VISTA la *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* (2000/C 364/01), del 7 dicembre 2000, ed in particolare l’art. 21 sulla non discriminazione e l’art. 26 relativo al “*diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*”;

VISTA la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, e in particolare, il Preambolo, *lett. v)* che riconosce “*l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali*”, e l’art. 9 “*Accessibilità*” che stabilisce : “*Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di*

informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali”.

VISTA la Comunicazione COM (2010) 636 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 15 novembre 2010, relativo alla *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, *sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi* che integra la direttiva (UE) 2018/1972;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 290/21/CONS, del 23 settembre 2021, recante *“Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione elettronica da postazioni fissa e mobile”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 31 del Testo Unico, recante *“Accessibilità agli utenti con disabilità”*, conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di *“adottare misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1, dell’art. 31 del Testo Unico, l’Autorità adotta le misure per l’accessibilità *“sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione”*;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell’art. 31 del Testo Unico, *“I fornitori sviluppano i piani d’azione finalizzati a rendere progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità”* e che *“riferiscono periodicamente all’Autorità in ordine all’attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 31, in caso di inosservanza delle disposizioni l’Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore a adeguarsi entro un termine certo e, in caso di inottemperanza alla diffida, si applica l’articolo 67, comma 1, lett. q) e comma 2, lett. g) del Testo Unico.

CONSIDERATO che le Associazioni dei disabili rappresentano, ai sensi dell'articolo 31, imprescindibile riferimento per la definizione delle misure da assumere;

CONSIDERATO che, in base al quadro normativo di riferimento - segnatamente l'art. 3, comma 1, *lett. a)* e *lett. d)* del Testo Unico e l'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio - l'applicazione dell'articolo 31 del Testo Unico riguarda i soggetti:

- Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiodiffusione televisiva nazionali e locali;
- Fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
- Fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione via satellite;
- Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO, quanto ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiodiffusione televisiva locali, che l'avvio delle attività di cui all'art. 31 del Testo Unico è subordinato alla conclusione della procedura in atto per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale;

CONSIDERATO che il rispetto del principio di proporzionalità, stabilito dall'art. 31 del Testo Unico, richiede l'individuazione di indicatori sulla cui base definire l'applicazione di differenti soglie al fine di evitare, coerentemente con la *ratio* della norma, che gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di accessibilità incidano in maniera eccessiva sulle imprese di dimensioni minori;

CONSIDERATO che, nell'esperienza maturata dall'Autorità, il ricorso a procedure di co-regolamentazione favorisce l'interazione fattiva e l'individuazione delle migliori pratiche/misure per le parti interessate, avuto specifico riguardo al rilievo della materia da regolare;

RITENUTO pertanto, nella prospettiva co-regolamentare indicata dal legislatore, di individuare in un Tavolo tecnico la sede di lavoro per la definizione, con le associazioni di categoria e i fornitori di servizi di media, delle misure da adottare ai fini dell'implementazione dell'accessibilità;

RITENUTO al riguardo di effettuare una ricognizione preliminare, volta ad acquisire dati e informazioni, propedeutici alla definizione dei criteri e delle misure da sottoporre al successivo confronto in seno al Tavolo tecnico;

RITENUTO che l'attività co-regolamentare si declina con la fissazione, da parte dell'Autorità, dei criteri per l'elaborazione dei piani da parte dei fornitori dei servizi di media, e con la successiva adozione, a decorrere dal 30 settembre 2022 ed entro un ragionevole termine da stabilire, dei piani stessi da parte dei fornitori di servizi di media;

RITENUTO che la mancata adesione o partecipazione delle Associazioni e dei fornitori di servizi media non inficia la potestà dell’Autorità di procedere all’adozione delle misure da applicare ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Testo Unico, sulla cui attuazione l’Autorità è chiamata a vigilare, come prescritto del comma 5 del medesimo articolo;

RITENUTO che ai fini dell’adozione e della valutazione delle misure di cui all’art. 31 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, è imprescindibile l’acquisizione del parere del Consiglio Nazionale degli Utenti, istituito dall’articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a valle delle attività del Tavolo tecnico;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È istituito presso la Direzione Servizi media dell’Autorità un Tavolo tecnico finalizzato alla definizione delle misure da adottare per l’accessibilità ai servizi di media audiovisivi, di cui all’art. 31 del Testo Unico, attraverso l’implementazione, da parte dei fornitori dei servizi media, dei piani d’azione triennali da comunicare all’Autorità a decorrere dal 30 settembre 2022. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell’Allegato A alla presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba